



Previdenza per la vecchiaia 2020: i punti essenziali della riforma

20 novembre 2013

La riforma della previdenza per la vecchiaia posta in consultazione dal Consiglio federale segue un approccio globale che mette al centro gli interessi degli assicurati, garantendo il livello delle prestazioni del 1° e del 2° pilastro. Il progetto prevede un insieme di singole misure coordinate tra loro che permetteranno di riorganizzare il 1° e il 2° pilastro in modo globale e adeguato alle sfide future.

- **Armonizzare l'età di riferimento per la riscossione della rendita a 65 anni in entrambi i pilastri**

Per la riscossione della rendita di vecchiaia dell'AVS e della previdenza professionale l'età di riferimento sarà fissata a 65 anni sia per le donne che per gli uomini. Diversi studi mostrano che il mercato del lavoro non offre i presupposti necessari per assorbire i lavoratori anziani.

Nell'arco di sei anni l'età di pensionamento delle donne passerà da 64 a 65 anni; in altre parole verrà aumentata ogni anno di due mesi. Dato che l'attività lucrativa sarà svolta per un periodo più lungo, le prestazioni versate nell'ambito della previdenza professionale saranno più elevate; inoltre verranno adottate misure mirate che consentiranno di migliorare la previdenza delle persone impiegate a tempo parziale, il che tornerà a vantaggio soprattutto delle donne.

- **Permettere un'impostazione flessibile e individuale del pensionamento**

A partire dai 62 anni gli assicurati potranno scegliere liberamente quando ritirarsi dall'attività lucrativa. Salvo in determinati casi (ristrutturazioni aziendali, ragioni di pubblica sicurezza o soluzioni collettive di pensionamento anticipato, p. es. nel settore dell'edilizia), le casse pensioni non potranno più versare alcuna prestazione prima di quest'età.

Vi sarà inoltre la possibilità, sia nel 1° che nel 2° pilastro, di optare per un pensionamento graduale: gli assicurati potranno riscuotere una parte di rendita compresa tra il 20 e l'80 per cento, riducendo in misura corrispondente l'attività lucrativa. La percentuale di rendita scelta all'inizio potrà essere modificata in seguito. Al raggiungimento dei 70 anni si dovrà riscuotere la totalità della rendita.

Agli assicurati che riscuoteranno la rendita prima di raggiungere l'età di riferimento sarà applicata una riduzione volta a compensare una durata di riscossione fino a tre anni più lunga. Chi riscuoterà la rendita dopo i 65 anni riceverà invece un supplemento. Grazie alla riforma, le persone che lavoreranno più lungo avranno inoltre l'opportunità di migliorare la rendita AVS pagando ulteriori contributi dopo l'età di riferimento, fino a raggiungere l'importo massimo delle rendite stabilito per legge, per esempio per colmare eventuali lacune contributive.

Dato che le persone che lavorano a lungo e conseguono redditi medio-bassi hanno una speranza di vita mediamente più breve, in caso di pensionamento anticipato le loro rendite AVS saranno ridotte in misura minore o rimarranno addirittura invariate. Nel calcolo si terrà conto anche degli eventuali anni di contribuzione AVS compiuti tra i 18 e i 21 anni. Il limite di reddito sarà fissato a

50 000 franchi, il che permetterà di aiutare ogni anno 5000 persone in caso di anticipazione della rendita. Nel 70-80 per cento dei casi, i beneficiari di questa misura saranno donne.

- **Adeguare l'aliquota minima di conversione nella previdenza professionale obbligatoria, mantenendo il livello delle prestazioni**

L'aliquota minima di conversione verrà adeguata tenendo conto dell'aumento della speranza di vita e del calo dei rendimenti conseguiti dalle casse pensioni. Nell'arco di quattro anni passerà progressivamente dal 6,8 al 6,0 per cento. Questa modifica non si applicherà alle rendite già in corso. Per evitare che l'adeguamento previsto comporti una riduzione delle rendite, si provvederà ad accrescere gli averi di risparmio degli assicurati. A questo scopo gli accrediti di vecchiaia saranno aumentati e la deduzione di coordinamento verrà diminuita e ridefinita. Affinché nella previdenza professionale non crescano gli oneri a carico dei lavoratori anziani, gli accrediti di vecchiaia verranno scaglionati diversamente. Il nuovo sistema di calcolo della deduzione di coordinamento permetterà inoltre d'incrementare il numero di persone assicurate al regime obbligatorio della previdenza professionale fra i lavoratori a tempo parziale e quelli che hanno più datori di lavoro, che sono in maggioranza donne.

Grazie a una regolamentazione transitoria che prevede versamenti unici effettuati dal Fondo di garanzia, si potrà garantire anche il mantenimento del livello delle rendite LPP degli assicurati più anziani, che non avranno abbastanza tempo per costituire capitale supplementare.

- **Migliorare la ripartizione delle eccedenze, la vigilanza e la trasparenza nell'ambito del 2° pilastro**

Gli utili provenienti dalle attività nell'ambito della previdenza professionale devono essere ripartiti equamente tra gli assicurati e gli assicuratori. La quota minima per la partecipazione degli assicurati agli utili realizzati grazie alle attività assicurative verrà dunque aumentata. Nella prima variante proposta passerebbe dall'attuale 90 al 92 o 94 per cento. La seconda variante prevede l'applicazione di percentuali diverse, comprese tra il 90 e il 94 per cento, a seconda dei rischi coperti dall'istituto di assicurazione (soltanto i rischi di decesso e invalidità o anche quello di vecchiaia).

Per le prestazioni in caso d'invalidità o di decesso, la FINMA non accetterà premi troppo elevati. In cambio, per coprire le perdite subite al sopraggiungere dei pensionamenti, dovute fra l'altro a un'aliquota minima di conversione troppo elevata, gli istituti di assicurazione saranno autorizzati a chiedere premi separati.

Le misure tese a migliorare la trasparenza e la vigilanza sono un presupposto indispensabile affinché gli assicurati abbiano fiducia nelle loro casse pensioni. Per questo motivo si prevede di migliorare le disposizioni in materia di presentazione dei conti per gli istituti di assicurazione e di adeguare i requisiti di trasparenza per le fondazioni collettive e gli istituti comuni.

- **Adeguare prestazioni e contributi all'evoluzione della società**

La soglia di entrata nella previdenza professionale verrà ridotta dagli oltre 21 000 franchi previsti attualmente a circa 14 000 franchi. Grazie a questa modifica, circa il 90 per cento dei salariati, ossia 150 000 persone in più rispetto a oggi, beneficerà del regime obbligatorio del secondo pilastro. Tra i nuovi assicurati vi saranno soprattutto lavoratori a tempo parziale o che hanno più datori di lavoro, due categorie costituite prevalentemente da donne. Poiché anche la deduzione di coordinamento verrà calcolata diversamente, il salario minimo assicurato nella previdenza professionale

obbligatoria passerà dai circa 3500 franchi di oggi a 10 530. Questo permetterà di costituire una previdenza adeguata in caso di vecchiaia, invalidità e decesso.

Le persone licenziate dopo i 58 anni che escono dalla previdenza professionale obbligatoria potranno, su base volontaria, mantenere l'assicurazione e dedurre dalle imposte per almeno due anni i contributi versati.

Coloro che possiedono un avere di vecchiaia presso un istituto di libero passaggio (anche in questo caso spesso disoccupati anziani) potranno trasferirlo alla Fondazione istituto collettore LPP. In questo modo, per il pensionamento potranno scegliere se riscuotere l'avere di libero passaggio sotto forma di rendita o di capitale.

Le prestazioni dell'AVS per superstiti saranno riorganizzate in modo tale da farne beneficiare esclusivamente le persone con obblighi legati all'educazione dei figli. Dopo un periodo transitorio di dieci anni, le vedove senza figli non avranno dunque più alcun diritto a una rendita per vedove del 1° pilastro. Questa passerà dall'80 al 60 per cento di una rendita di vecchiaia, mentre quella per orfani sarà aumentata dal 40 al 50 per cento. Questo adeguamento non interessa le rendite già in corso al momento dell'entrata in vigore della riforma e nemmeno il diritto alla rendita per vedove del 2° pilastro obbligatorio.

- **Garantire la parità di trattamento nell'AVS tra lavoratori indipendenti e salariati**

Nell'AVS si potrà finalmente parlare di equità contributiva: i tassi di contribuzione dei lavoratori indipendenti e dei salariati verranno armonizzati e la tavola scalare dei contributi abolita. Sarà inoltre soppresso il privilegio concesso ai lavoratori indipendenti di poter dedurre dal reddito soggetto a contribuzione AVS la metà dei riscatti effettuati nel 2° pilastro.

- **Colmare il rimanente deficit di finanziamento dell'AVS con l'imposta sul valore aggiunto anziché riducendo le prestazioni**

Nonostante gli adeguamenti sul fronte delle prestazioni, l'AVS non potrà fare a meno di un finanziamento aggiuntivo. L'imposta sul valore aggiunto verrà pertanto aumentata in due tempi, complessivamente di due punti percentuali al massimo. Il primo innalzamento, di un punto percentuale, avverrà all'entrata in vigore della riforma, il secondo soltanto quando la situazione finanziaria dell'AVS sarà tale da richiederlo, presumibilmente verso il 2030. La scelta dell'IVA consente di ripartire l'onere finanziario supplementare tra l'intera popolazione, evitando che questo vada esclusivamente a carico delle persone attive e dei rami economici con un effettivo consistente. Da un confronto a livello internazionale risulta che le aliquote applicate dalla Svizzera sono fra le più basse e che solo pochissimi Paesi vantano una situazione migliore.

- **Proteggere la liquidità dell'AVS nei periodi difficili**

Nel caso in cui l'AVS dovesse trovarsi in difficoltà finanziarie e le contromisure politiche non dovessero agire per tempo o in misura sufficiente, entrerà in gioco un meccanismo d'intervento a tutela della liquidità dell'assicurazione. La decisione politica continuerà a prevalere. Nel momento in cui si prevede che il Fondo di compensazione AVS scenderà al di sotto del 70 per cento delle uscite di un anno, il Consiglio federale dovrà proporre una serie di contromisure al Parlamento. Se nonostante ciò il Fondo AVS dovesse passare sotto la soglia del 70 per cento, i tassi di contribuzione verrebbero aumentati e le rendite sarebbero adeguate solo in parte.

- **Mantenere il margine di manovra finanziario della Confederazione**

Vista l'evoluzione demografica, il contributo federale destinato all'AVS rappresenta una parte sempre più significativa del bilancio della Confederazione. Separando in parte il contributo federale dalle uscite dell'AVS si consente alla Confederazione di mantenere il proprio margine di manovra finanziario. All'entrata in vigore della riforma, il contributo della Confederazione, attualmente pari al 19,55 per cento delle uscite dell'AVS, verrà suddiviso in due parti uguali. La prima metà continuerà a seguire l'evoluzione delle uscite dell'AVS, mentre la seconda sarà vincolata all'andamento degli introiti dell'imposta sul valore aggiunto.

Quando il debito dell'AI sarà completamente estinto, una parte del contributo federale destinato a questa assicurazione potrà essere trasferito all'AVS. In questo modo si terrà conto del fatto che la separazione finanziaria sgrava l'AI, ma rappresenta un onere per l'AVS.

- **Ripercussioni finanziarie della riforma sull'AVS e sulla previdenza professionale**

Nel 2030 la riforma sgraverà l'AVS di circa 1,4 miliardi di franchi. Il fabbisogno di finanziamento dell'assicurazione passerà allora da 8,6 a circa 7,2 miliardi di franchi. I conti della Confederazione verranno sgravati di 730 milioni di franchi.

Sempre riferendosi al 2030, l'adeguamento dell'aliquota minima di conversione dal 6,8 al 6,0 per cento permetterà di ridurre di circa 2 miliardi di franchi il fabbisogno di capitale di copertura per il finanziamento delle future rendite di vecchiaia. Sul fronte delle entrate, le misure compensative e il miglioramento delle prestazioni richiederanno contributi supplementari per un importo di quasi 3,1 miliardi di franchi.

Informazioni:

Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Settore Comunicazione

Tel. 031 322 91 95

kommunikation@bsv.admin.ch

La documentazione per la procedura di consultazione è disponibile sul sito Internet dell'UFAS (www.ufas.admin.ch).